

**ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO,
LAZIO E MOLISE**



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50 DEL 18.04.2016**

Approvato con Deliberazione del Presidente n. 21 del 2 dicembre 2022

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**
(art. 113 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendosi per tali quelle funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal D.Lgs 50/2016.

2. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in relazione ad appalti concernenti:

- lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016;
- servizi e forniture, con esclusione di quelli relativi a manutenzioni ordinarie e a beni di consumo.

3. Nell'ambito delle predette procedure l'incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti di interventi pubblici;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- esecuzione dei contratti pubblici;
- funzione di responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori;
- direzione dell'esecuzione;
- verifica di conformità, per i servizi e le forniture;
- collaudo tecnico amministrativo finale e/o in corso d'opera / collaudo statico ove necessario, per i lavori.

4. L'incentivo non è riconosciuto per gli affidamenti diretti di beni o servizi, di importo inferiore ad € 5.000,00.

Art. 2 - Soggetti coinvolti, conferimento di incarichi e Gruppo Gestione Interventi

1. Per ogni procedura incentivabile viene proposto dal RUP, ed individuato con atto formale da parte del Dirigente, il personale costituente il "Gruppo di Gestione Intervento" (GGI).

2. L'individuazione nel Gruppo dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Ai singoli soggetti possono essere attribuite anche più mansioni se compatibili.

3. I dipendenti indicati nel provvedimento di cui al comma 1 assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. Non possono essere affidati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

4. Eventuali modifiche alla composizione del GGI possono essere apportate dal Dirigente, anche su proposta del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

5. Il personale che può beneficiare dell'incentivo è quello che effettivamente concorre allo svolgimento dell'attività incentivata, suddiviso per competenza ed incarichi nell'ambito delle seguenti Funzioni Tecniche:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei lavori, con funzioni organizzative e propulsive interne finalizzate al corretto fluire della procedura in ogni sua fase, dalla programmazione all'esecuzione attraverso la progettazione e l'affidamento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il RUP può essere supportato nello svolgimento delle proprie attività da personale con professionalità tecnica o amministrativo/contabile ovvero, per la sua professionalità, abilitazione tecnica specifica o ruolo nell'Ente, partecipare anche alla Programmazione e Verifica;
- b) il personale impegnato nella Programmazione della Spesa per Investimenti, responsabile della predisposizione della documentazione prevista ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (piano delle opere pubbliche - POP e piano di acquisti di beni e servizi);
- c) il personale impegnato nella Verifica preventiva del Progetto e della predisposizione e controllo delle procedure di gara ed impegnato nell'esecuzione dei contratti, responsabile della predisposizione della documentazione ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) il personale impegnato nella Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture, responsabile della predisposizione della documentazione ex artt. 101 e 111 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il coordinamento della sicurezza;
- e) il personale impegnato nel Collaudo tecnico-amministrativo dei Lavori ovvero Verifica di conformità per servizi e forniture e Collaudo Statico ove necessario, responsabile della predisposizione della documentazione ex art.102 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- f) i Collaboratori con professionalità non esclusivamente tecnica (quindi anche giuridica, amministrativa) individuati nel Gruppo di Gestione Intervento che svolgono attività di supporto al personale nominato alle precedenti lettere, attraverso un contributo intellettuale e materiale anche di redazione di elaborati privi della sottoscrizione relativa richiesta ai tecnici. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività (a titolo esemplificativo: ispettori di cantiere, direttori operativi, assistenti al RUP, collaboratori amministrativi e delegati di procedura di affidamento).

6. Per ogni singola funzione, il provvedimento formale con il quale viene costituito il GGI deve pertanto individuare in modo oggettivo i componenti e relativi ruoli, competenze e responsabilità. Ad ogni singolo componente viene riconosciuta una quota del fondo nell'ambito della percentuale massima attribuita per la specifica funzione, determinata in relazione al grado di apporto esercitato, coinvolgimento nelle attività e responsabilità assunte. In sede di liquidazione finale le singole quantità possono essere modificate in conformità con lo svolgimento reale sopravvenuto attestato dal RUP.

7. Il Direttore dell'Ente, con la determinazione a contrarre, su proposta del RUP, procede di regola all'individuazione specifica dei soggetti destinatari dell'incentivo, avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione finalizzato ad incentivarne la partecipazione e la conseguente

“crescita”, nell’ambito della gestione interna integrata dell’attività di progettazione, di un maggior numero possibile di soggetti.

8. Il GGI può essere comunque modificato in corso di procedura con provvedimento motivato, disponendosi, contestualmente, in ordine alle attività svolte sino a quel momento.

9. L’effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure che partecipano al GGI, nel rispetto del limite massimo per ogni singola funzione ivi stabilito, spetta al Direttore dell’Ente su proposta del RUP, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte.

Articolo 3 — Costituzione e accantonamento del fondo per la funzione tecnica e l’innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113 del Codice, l’Ente Parco destina ad un fondo per la funzione tecnica e l’innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per l’affidamento di un’opera, di un servizio o per la fornitura di beni.

2. La percentuale dell’incentivo è stabilito in rapporto all’entità ed alla complessità dell’opera/affidamento da realizzare e viene calcolata come segue:

| | |
|--|-------|
| Importo a base d’asta sino a 300.000,00 euro: | 2% |
| da 300.000,00 sino a 500.000,00 euro: | 1,87% |
| da 500.000,00 sino a 1.000.000,00 euro: | 1,73% |
| importi a base d’asta superiori a 1.000.000,00 euro: | 1,6% |

3. Gli importi di cui al punto 2 sono dimezzati per i contratti relativi a forniture e servizi;

4. Le risorse finanziarie inerenti alle funzioni tecniche di cui sopra fanno carico sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi e sono riportate all’interno del quadro economico dell’opera/lavoro/fornitura o servizio.

Tali risorse confluiscono in uno specifico fondo/capitolo del bilancio di previsione dell’Ente, denominato *“Fondo incentivante per le funzioni tecniche e l’innovazione di cui all’art. 113 del D.LGS 50/2016”*

5. L’80 per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il Responsabile del procedimento e le altre figure incaricate delle diverse funzioni tecniche.

6. Il restante 20 per cento (20%) delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all’acquisto, da parte dell’Ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati, per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini. A tal proposito dovrà essere istituito uno specifico fondo/capitolo di bilancio (in entrata ed in uscita) per le seguenti finalità:

- acquisto di beni, strumentazioni informatiche e tecnologiche;

- implementazione di banche dati per il Controllo e miglioramento dei servizi;
- formazione obbligatoria del personale;
- efficientamento dei servizi destinati ai cittadini.

La quota del 20% di cui sopra viene impegnata e contestualmente liquidata a favore del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione con la determinazione di approvazione del progetto.

7. L'incentivo è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto di IVA., al lordo di oneri previdenziali e assistenziali, IRAP, oneri sicurezza, che quindi vanno pre-dedotti dalla percentuale massima che l'amministrazione intende riconoscere.

8. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

CAPO II RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 4 - Ripartizione.

1. la ripartizione dell'incentivo è operata dal Direttore dell'Ente, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, secondo le percentuali definitive e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo è attribuito in ragione della seguente ripartizione:

| FUNZIONI TECNICHE | LAVORI PUBBLICI | SERVIZI E FORNITURE |
|---|------------------------|----------------------------|
| Funzione di responsabile unico del procedimento | 50% | 40% |
| Gestione delle procedure di gara | | 20% |
| direzione dei lavori / dell'esecuzione | 20% | 10% |
| collaudo tecnico amministrativo o statico se necessario | 10% | |
| verifica di conformità, per i servizi e le forniture | | 10% |
| Collaborazioni alle predette funzioni | 20% | 10% |
| Capitolato speciale d'oneri | | 10% |

3. Nel caso di più figure che rivestano contemporaneamente il ruolo indicato, la quota deve essere suddivisa tra i tecnici coinvolti secondo le disposizioni stabilite dal Dirigente su proposta del RUP.

4. Gli Incarichi di RUP/Direttore dei lavori /contratto sono cumulabili solo nel caso in cui l'importo delle opere sia inferiore a 500.000,00 euro, tale divieto non si applica negli altri casi fatti salve le incompatibilità dalle norme vigenti.

5. Il RUP ha facoltà di nominare un gruppo di supporto ed assegnarvi parte della propria quota di incentivo nella misura fissa del 5%.

6. Il Riparto dei compensi è disposto con la Determinazione di approvazione della Regolare esecuzione e liquidazione finale dei lavori e delle forniture.

Articolo 5 - Incarichi interi o parziali

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.
2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
3. Il compenso al R.U.P. è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno; il compenso dei collaboratori del R.U.P., laddove esistenti, non è dovuto nel caso in cui i servizi di supporto allo stesso vengano affidati all'esterno. Tale compenso è accorpato a quello del R.U.P. laddove tale figura non si avvalga di collaboratori.

CAPO III TERMINI TEMPORALI

Articolo 6 – Termini per prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori/contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori e relative proroghe, i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

CAPO IV LIQUIDAZIONE

Articolo 7 - Pagamento del compenso

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 8 - Economie

1. Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di gestione.

CAPO V
NORME FINALI

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle attività avviate dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, e quindi da calcolare sui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.04.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19.04.2016.

Articolo 10 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.